


Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO SUI BENI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA (RBA)

(del 21 giugno 2021)



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 12 aprile 2021

Pubblicato dal 15 aprile al 14 giugno 2021

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 21 giugno 2021

Regolamento aggiornato al 13 gennaio 2023

Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra

- vista la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987 (RALOC) e le successive modifiche;
- richiamati in particolare gli articoli 162 e seguenti LOC, gli articoli 25 e 26 RALOC e il titolo VI del Regolamento organico comunale (ROC);
- visto il Messaggio municipale no. 94 del 9 marzo 2021;

DECRETA:

Titolo I Applicazione

Art. 1 Campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dei beni amministrativi e di uso comune secondo le definizioni indicate all'articolo 34d cpv. 2 e 3 ROC.
- 2) Sono riservate le disposizioni di altri Regolamenti applicabili.

Titolo II Disposizioni generali

Art. 2 Uso accresciuto

- 1) L'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto) soggiace a preventiva autorizzazione.
- 2) È tale in particolare:
 - a) l'utilizzazione degli stabili e delle infrastrutture comunali;
 - b) l'esposizione di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita; l'esposizione di tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici; l'esposizione di distributori automatici;
 - c) l'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni;
 - d) la sosta e il posteggio di veicoli;
 - e) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari e l'utilizzazione dell'area pubblica per cantieri di lavoro, ivi compresa la formazione di ponteggi e staccionate;
 - f) la posa temporanea di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia, per l'evacuazione delle acque o di altro genere; l'immissione di acque nelle canalizzazioni stradali;
 - g) la posa e l'installazione di impianti pubblicitari.
- 3) L'autorizzazione ha una durata massima di 10 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 3 Uso particolare

- 1) L'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare) soggiace a concessione.
- 2) È tale in particolare:
 - a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili come la sporgenza di tende, pensiline, balconi e la creazione di passi sotterranei o aerei;
 - b) la costruzione o la posa di manufatti interrati, ivi compresa la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque o di altro genere.
- 3) La concessione ha una durata massima di 30 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 4 Procedura

- 1) La domanda di autorizzazione o di concessione deve essere presentata per iscritto al Municipio con l'indicazione esatta del luogo, della natura, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie dell'utilizzazione richiesta. È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione a seconda dei casi.
- 2) Nel caso di area privata aperta al pubblico transito la domanda deve essere presentata dal proprietario o controfirmata dallo stesso in segno di accettazione.
- 3) Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura edilizia.

Art. 5 Condizioni

- 1) La durata, l'estensione, le eventuali altre condizioni d'uso nonché l'importo della tassa sono stabilite dal Municipio nell'atto di autorizzazione o concessione.
- 2) Il Municipio decide tenuto conto dell'interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica.
- 3) L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in particolare per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

Art. 6 Trasferimento

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
- 2) Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o posti disponibili.
- 3) Le autorizzazioni o concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 7 Revoca

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni momento, con preavviso adeguato, per motivi di interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica. In questi casi è di regola dovuta un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione o di concessione.

- 2) Il mancato pagamento della tassa comporta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.
- 3) L'autorizzazione o la concessione possono essere parimenti revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si è attenuto alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 8 Responsabilità

- 1) Il beneficiario risponde personalmente per eventuali violazioni del presente Regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di autorizzazione o di concessione.
- 2) Egli è parimenti responsabile di tutti i danni che dovessero derivare al Comune e a terzi a seguito dell'utilizzazione di beni amministrativi. A tal fine possono essere chieste garanzie adeguate.
- 3) Il beneficiario non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, è impedito ad esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Titolo III Uso accresciuto

Capitolo I Stabili e infrastrutture comunali

Art. 9 Principio

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'uso di tutti gli spazi interni ed esterni agli edifici di proprietà comunale ad esclusione degli spazi scolastici come definiti dall'articolo 19 del Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (RSSC) per i quali quest'ultimo è applicabile.

Art. 10 Autorizzazione d'uso e presupposti

- 1) A titolo generale, i beni amministrativi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dello scopo a cui sono destinati. Il Municipio può mettere a disposizione di gruppi e associazioni gli stabili e le infrastrutture comunali. La loro messa a disposizione è subordinata all'utilizzo da parte del Comune per scopi pubblici. Di regola l'autorizzazione non è rilasciata a persone singole.
- 2) L'istanza scritta va inoltrata al Municipio di principio 30 giorni prima del previsto utilizzo. Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante responsabile nei confronti del Comune.
- 3) Agli enti, società e associazioni con sede nel Comune, l'autorizzazione d'uso e l'eventuale noleggio di arredamento e/o impianti per scopi non commerciali sono di regola concessi gratuitamente.

Art. 11 Obblighi e responsabilità

- 1) I detentori dell'autorizzazione devono:
 - a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione dei beni concessi;
 - b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti;

- c) avere la massima cura dei beni messi a loro disposizione;
 - d) riconsegnare gli edifici e le infrastrutture concesse in perfetto ordine.
- 2) I detentori dell'autorizzazione sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai propri membri, dai partecipanti o dai frequentatori delle manifestazioni. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.
 - 3) Eventuali malfunzionamenti o danni ai beni concessi devono essere immediatamente notificati al Municipio o ad un suo addetto.
 - 4) È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche dei beni concessi. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.
 - 5) Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati a incuria o utilizzo improprio degli stabili e delle infrastrutture.
 - 6) I partecipanti alle riunioni, conferenze, assemblee, ecc. devono comportarsi correttamente evitando schiamazzi o rumori molesti all'interno degli stabili o disturbo al vicinato. I detentori delle autorizzazioni devono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc.
 - 7) Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti, incidenti e danni a terzi.
 - 8) All'interno di tutti gli stabili vige il divieto assoluto di fumare.

Art. 12 Disposizioni particolari

- 1) Il Municipio, mediante ordinanza, può emanare disposizioni e condizioni supplementari per l'utilizzazione di stabili o infrastrutture comunali.

Capitolo II Utilizzazione dell'area pubblica

Art. 13 Tavoli, bancarelle e veicoli adibiti alla vendita

- 1) L'esposizione di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita su di un'area pubblica è di regola vietata. Il Municipio può concedere eccezioni.
- 2) Tali installazioni nell'ambito di manifestazioni o eventi sono decise e disciplinate dal Municipio nell'ambito dell'autorizzazione alla manifestazione.

Art. 14 Tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici

- 1) L'esposizione di tavolini e di sedie di esercizi pubblici è concessa compatibilmente alle esigenze della sicurezza pubblica, della viabilità e dell'estetica.
- 2) Un passaggio per il pubblico di una larghezza di m 1.50 deve sempre essere adeguatamente garantito.
- 3) In occasione di eventi straordinari, il Municipio può accordare l'utilizzazione di un'area superiore a quella normalmente concessa.

- 4) La manutenzione e la pulizia dell'area così utilizzata incombono interamente al titolare, il quale deve attenersi alle direttive municipali.

Art. 15 Distributori automatici

- 1) Il Municipio può autorizzare l'esposizione di distributori automatici sull'area pubblica.
- 2) Se si tratta di distributori infissi nelle facciate degli stabili, sono applicabili le norme edilizie.

Art. 16 Manifestazioni

- 1) L'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni deve essere autorizzata di volta in volta dal Municipio. È pure applicabile l'articolo 40 ROC.
- 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite i formulari ufficiali, con un preavviso minimo di 30 giorni. La stessa deve essere corredata dalla documentazione indicata su questi ultimi.

Art. 17 Sosta e posteggio di veicoli

- 1) Le aree di parcheggio presenti sul territorio comunale sono da utilizzare conformemente alla segnaletica ufficiale secondo l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) presente in loco.
- 2) Il Municipio, mediante Ordinanza, disciplina l'uso dei parcheggi comunali a servizio della zona di Agarone.¹

Capitolo III Deposito temporaneo di materiali e macchinari – Cantieri di lavoro

Art. 18 Definizione

- 1) L'utilizzazione di area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito per il deposito temporaneo di materiali e di macchinari o allo scopo di installare cantieri di lavoro è concessa nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento razionale dei lavori previsti e avuto riguardo delle esigenze pubbliche, della viabilità e della sicurezza generale.
- 2) Sono applicabili inoltre le norme edilizie, quelle inerenti alla circolazione stradale e il Regolamento comunale sulle strade.

Art. 19 Istanza

L'istanza va presentata al Municipio, corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'utilizzazione richiesta. Il Municipio può richiedere pure il piano dell'installazione del cantiere, nonché ogni documentazione complementare.

¹ cpv. modificato con MM no. 19-2022, approvato il 24.10.2022, in vigore dal 01.03.2023

Art. 20 Consegna e restituzione dell'area

- 1) L'utilizzazione ha inizio il giorno della consegna dell'area per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale e termina il giorno della riconsegna da parte dell'interessato. Il Municipio può concedere una proroga qualora, per giustificati motivi, l'interessato ne faccia tempestiva richiesta.
- 2) All'atto della consegna viene redatto un verbale che servirà a stabilire gli obblighi dell'interessato relativi al ripristino dell'area manomessa conformemente all'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 21 Limiti dell'autorizzazione

L'utilizzazione dell'area concessa deve aver luogo nel pieno rispetto delle disposizioni delle norme applicabili in materia edilizia e di circolazione stradale, nonché di ogni altra disposizione particolare emanata dal Municipio nell'atto di autorizzazione.

Art. 22 Condizioni

- 1) L'area utilizzata deve essere cintata mediante assito chiuso o simili, avente un'altezza di almeno m 2.00. L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e da presentare in ogni momento un aspetto ordinato e decoroso.
- 2) L'interessato deve provvedere alla pulizia quotidiana nelle immediate vicinanze dell'area utilizzata.
- 3) L'interessato deve provvedere alle necessarie misure di segnalazione stradale, tanto di giorno quanto di notte, secondo le disposizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
- 4) Rimangono riservate le disposizioni stabilite dalle competenti Autorità in materia di segnaletica stradale e di cantiere.

Art. 23 Divieti

- 1) È vietato convogliare nei pozzetti di raccolta stradali e in genere nella canalizzazione comunale le acque luride provenienti dal cantiere di lavoro, quali gli impianti di betonaggio.
- 2) In casi eccezionali l'autorizzazione può essere concessa, ritenuto il preventivo accordo dell'Ufficio tecnico comunale circa le modalità dell'immissione.

Art. 24 Manutenzione e restituzione dell'area utilizzata

- 1) All'interessato spetta la manutenzione dell'area utilizzata e di quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.
- 2) Al termine dell'utilizzazione l'area del cantiere e quella delle immediate vicinanze manomessa o comunque danneggiata nell'ambito dell'esercizio del cantiere, deve essere ripristinata allo stato primitivo, a totale spesa dell'interessato, secondo le direttive dell'Ufficio tecnico comunale; il ripristino deve essere tale che non sia possibile intravedere tracce dell'avvenuta utilizzazione.
- 3) Per utilizzazioni di cantiere che interessano i sedimi stradali si applicano le disposizioni del Regolamento comunale sulle strade.

Art. 25 Limitazione e revoca

- 1) È riservata al Municipio la facoltà di revocare in ogni tempo o di limitare, in ordine all'estensione o alla durata, l'utilizzazione concessa qualora dovesse risultare opportuno nell'interesse della viabilità e della sicurezza pubblica o qualora l'interessato non ossequiasse le direttive municipali.
- 2) Il Comune non rifonderà, in tal caso, alcun indennizzo.

Art. 26 Responsabilità

- 1) All'interessato incombe ogni responsabilità in riferimento a danni che dovessero derivare a dipendenza dell'utilizzazione dell'area pubblica e di quella privata aperta al pubblico transito.

Titolo IV Uso particolare

Capitolo I Costruzioni e impianti stabili

Art. 27 Costruzioni sporgenti

- 1) La concessione per la sporgenza sull'area pubblica o su quella privata aperta al pubblico transito di balconi o pensiline, come pure la creazione di passi sotterranei o aerei è rilasciata nell'ambito della procedura edilizia.
- 2) Ogni responsabilità relativa alla costruzione dei summenzionati manufatti incombe al proprietario.

Art. 28 Tende

- 1) La posa di tende sporgenti sull'area pubblica è autorizzata in conformità alle norme edilizie.
- 2) Le tende recanti insegne e scritte pubblicitarie sono pure soggette alla relativa legislazione cantonale vigente in materia.

Capitolo II Manufatti interrati

Art. 29 Definizione

La costruzione o la posa di manufatti interrati quali separatori di olii e di benzina, impianti di canalizzazione, allacciamenti, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi a luce, uscite di sicurezza, ecc. entro l'area pubblica o quella privata aperta al pubblico transito è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica, entro limiti ragionevoli di spesa, di collocare gli stessi all'interno dell'area privata.

Art. 30 Autorizzazione

- 1) L'istanza va inoltrata al Municipio in due esemplari contemporaneamente alla domanda di costruzione corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e i limiti del manufatto, e dei piani di costruzione e di posa. Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione municipale. Nel caso in cui la concessione viene accordata, è stipulata una convenzione. La concessione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo, senza indennizzo di sorta del Comune.
- 2) La convenzione non viene stipulata quando si tratta di allacciamenti ordinari alla canalizzazione comunale, alle reti di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, nonché alla rete telefonica e televisiva.
- 3) A seconda dei casi e dell'entità e natura del manufatto interrato, il Municipio si riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a Registro fondiario, a spese del concessionario.
- 4) È vietato dar corso ai lavori prima di aver firmato la convenzione prevista dal presente articolo.

Art. 31 Modifiche

- 1) Ogni modifica che s'impone ai manufatti interrati nell'ambito della sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, della canalizzazione comunale o delle reti di approvvigionamento idrico deve essere eseguita dal titolare della concessione a proprie spese.

Art. 32 Utilizzazione dell'area pubblica durante la costruzione

L'utilizzazione dell'area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito, rispettivamente l'esecuzione di scavi che si rendessero necessari nell'ambito della costruzione o della posa di questi manufatti interrati, è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo III, capitolo III del presente Regolamento e deve essere oggetto di domanda separata.

Art. 33 Esecuzione

- 1) La costruzione o la posa di manufatti interrati avviene sotto la vigilanza e secondo le direttive del Municipio. Questo si riserva di decidere, secondo il suo libero apprezzamento, sui tipi di chiusini e di coperchi da adottare e in genere sulle modalità di esecuzione di tutti gli elementi del manufatto posati in superficie.
- 2) Il sedime manomesso nell'ambito dei lavori deve essere ripristinato a spese del titolare dell'autorizzazione, al quale incombe pure l'eliminazione del pericolo e la riparazione dei danni che dovessero emergere in futuro nell'area pubblica a dipendenza dei lavori eseguiti.

Art. 34 Responsabilità

Ogni responsabilità relativa a danni che dovessero essere causati a dipendenza della costruzione del manufatto interrato, spetta interamente al proprietario.

Titolo V Impianti pubblicitari

Art. 35 Impianti pubblicitari

- 1) L'esposizione di impianti pubblicitari è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) e dal Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari (RLImp).
- 2) Sono inoltre applicabili, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, quelle della Legge edilizia e del relativo Regolamento di applicazione, come pure le norme edilizie comunali. Queste disposizioni devono essere ossequiate anche nel caso di insegne e scritte non soggette a preventiva autorizzazione ai sensi della legislazione sugli impianti pubblicitari.
- 3) Il Municipio, mediante Ordinanza, può ulteriormente disciplinare l'applicazione delle summenzionate normative.
- 4) Ogni responsabilità relativa all'esposizione di impianti pubblicitari incombe al titolare dell'autorizzazione.

Art. 36 Affissioni

- 1) Nessuna affissione o esposizione di striscioni o altro materiale pubblicitario può essere fatta nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.
- 2) Tali esposizioni sono soggette alle norme della legislazione sugli impianti pubblicitari. Sono quindi pure applicabili i disposti di cui ai capoversi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del presente Regolamento.
- 3) In caso di elezioni, votazioni o altre manifestazioni particolari, il Municipio può emanare disposizioni speciali.

Art. 37 Pubblicità volante

- 1) La distribuzione di materiale di propaganda sulla pubblica via comporta un uso accresciuto dell'area pubblica e deve essere autorizzata preventivamente dal Municipio.
- 2) Il lancio di volantini o di altri oggetti sulle pubbliche vie è in ogni caso vietato.

Art. 38 Pubblicità sonora

È vietata la pubblicità sonora tranne in caso di manifestazioni particolari per le quali il Municipio deciderà di volta in volta.

Titolo VI Tasse

Art. 39 Assoggettamento

- 1) L'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi è di regola soggetto al pagamento di una tassa. In casi eccezionali, di evidente interesse pubblico, il Municipio può prescindere dal prelevamento di una tassa.
- 2) Agli enti, società e associazioni con fini ideali e con la sede nel Comune, l'autorizzazione d'uso per scopi non commerciali è di norma concessa gratuitamente.

- 3) A seconda del genere di utilizzazione la tassa può essere annua o riferita alla frequenza o alla durata dell'uso.

Art. 40 Importo delle tasse

Sono stabilite le seguenti tasse:

a. Uso degli stabili e delle infrastrutture comunali

- 1) Salette per riunioni (sala 1, 2, 4 e 5): fino a Fr. 15.- all'ora.
- 2) Sala del Consiglio comunale e sala 3 (ex Cancelleria Gerra Piano): fino a Fr. 20.- all'ora.
- 3) Per entrambi i casi di cui ai precedenti capoversi 1 e 2 è stabilita una tassa minima di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale.
- 4) Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo presente usualmente nel locale.
- 5) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, ecc.) che non sono presenti negli spazi utilizzati, è prelevata una tassa fino a Fr. 100.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell'oggetto locato.
- 6) Sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione i costi generati da prestazioni fornite dal personale del Comune come l'eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di arredo, materiali, attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio locato, compreso quello noleggiato secondo il capoverso 5 del presente articolo. L'ammontare dei costi è definito dal Municipio.
- 7) Di regola e se non differentemente stabilito nell'autorizzazione o concessione d'uso, le tasse di utilizzazione degli stabili sono comprensive degli usuali costi di riscaldamento, energia elettrica e pulizia.

b. Utilizzazione dell'area pubblica

- 8) Esposizione durevole di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita: fino a Fr. 500.- il mq all'anno.
- 9) Esposizione occasionale di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita: fino a Fr. 50.- il mq al giorno.
- 10) Posa di distributori automatici: fino a Fr. 1'000.- all'anno per apparecchio.
- 11) Esposizione di tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici: fino a Fr. 250.- all'anno per l'esposizione durevole e fino a Fr. 25.- al giorno per l'esposizione occasionale.
- 12) Utilizzo in occasione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni: è applicabile l'articolo 40 cpv. 3 ROC.

c. Posteggio di veicoli

- 13) *Abrogato.*²

d. Deposito temporaneo di materiali e macchinari e per cantieri di lavoro

- 14) Deposito di materiali e macchinari: fino a Fr. 20.- il mq per mese o frazione di mese.
- 15) Posa di contenitori e simili: fino a Fr. 350.- annui per unità.

²cpv. abrogato con decisione del Consiglio comunale del 24.10.2023, in vigore dal 01.03.2023

- 16) Occupazione a scopo di cantiere, inclusa l'installazione di ponteggi: fino a Fr. 15.- il mq per mese o frazione di mese.
- 17) Posa temporanea di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia, per l'evacuazione delle acque o di altro genere: fino a Fr. 30.- il ml per mese o frazione di mese.

e. Costruzioni e impianti stabili

- 18) Opere sporgenti come pensiline, balconi, tende, ecc.: fino a Fr. 30.- il mq l'anno, oppure fino a Fr. 300.- il mq una volta tanto.

f. Manufatti interrati

- 19) Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque o di altro genere: fino a Fr. 30.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino di eventuali danni.
- 20) Manufatti interrati quali separatori di olii e di benzina, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi luce, uscite di sicurezza e vani: fino a Fr. 150.- per mc di volume occupato all'anno o fino a Fr. 10'000.- una volta tanto.
- 21) Bacini di chiarificazione, fosse biologiche e pozzi perdenti: fino a Fr. 500.- il pezzo all'anno o fino a Fr. 5'000.- una volta tanto.
- 22) Pozzetti di raccolta e di ispezione: fino a Fr. 100.- il pezzo all'anno o fino a Fr. 2'000.- una volta tanto.

g. Impianti pubblicitari

- 23) Posa di insegne pubblicitarie (luminose e non luminose): fino a Fr. 100.- il mq l'anno.

h. Altre utilizzazioni

- 24) Per l'uso di beni amministrativi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene stabilita dal Municipio secondo il criterio che più si avvicina al caso specifico.

Art. 41 Esenzioni

Di principio le associazioni con sede a Cugnasco-Gerra con finalità d'interesse pubblico e senza scopi di lucro e quelle riconosciute dal Municipio sono esentate dal pagamento delle tasse di utilizzazione dei beni amministrativi necessari all'ordinario svolgimento delle loro attività. Si richiama inoltre l'articolo 40 cpv. 4 ROC.

Art. 42 Restituzione

- 1) Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi non a lui imputabili. La rinuncia di regola non dà diritto a rimborso.
- 2) La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 43 Spese

Le spese e i costi di prestazioni puntuali eseguite dal Comune per permettere l'uso speciale di beni amministrativi sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 44 **Determinazione delle tasse**

L'ammontare delle tasse di cui al presente Regolamento è stabilito tramite apposita ordinanza municipale.

Titolo VII **Disposizioni finali**

Art. 45 **Delega, reclamo e ricorso**

- 1) Il Municipio, tramite ordinanza e in applicazione dell'articolo 26 cpv. 3 del Regolamento organico comunale, è autorizzato a delegare al segretario comunale, al vice segretario, al tecnico e al personale dell'amministrazione competenze decisionali in merito all'applicazione del presente Regolamento.
- 2) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.
- 3) Contro le decisioni municipali, incluse quelle su reclamo, è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini stabiliti dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

Art. 46 **Sanzioni**

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo con la multa ai sensi dell'articolo 145 LOC.
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 e seguenti LOC.

Art. 47 **Norma transitoria**

Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 48 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.